

Webinar: Revisori Analisi di Sostenibilità - CSRD

Antonella Turtoro – Dottore commercialista
Giulia Simone – Dottore Commercialista
Giorgio Venturini – Dottore Commercialista

17 dicembre 2024




La figura del revisore della sostenibilità alla luce
della CSRD: prime considerazioni
applicative

Lucidi a cura di Giorgio Venturini

AGENDA DELL'INTERVENTO

- 1 CONTESTO DI RIFERIMENTO E LO SVILUPPO TEMPORALE DELLE TEMATICHE ESG**
- 2 CENNI ALLA CSRD E ALLA STRUTTURA DEGLI ESRS**
- 3 IL REVISORE DELLA SOSTENIBILITÀ: DALLA DNF AL D.LGS. 125/2024**

Lo sviluppo della sostenibilità nel tempo



2022

2023

2024 +

Direttiva UE 2022/2464 CSRD

Modifica e integra la Direttiva 2014/95 per la predisposizione della rendicontazione di sostenibilità.

Altre due direttive vengono modificate:

- ❑ Direttiva UE/2004/109:
«Trasparenza delle informazioni sugli emittenti»
- ❑ Direttiva UE/2006/43:
«Revisione legale dei conti»

Primo set degli standard ESRS

Allegato che integra la CSRD per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità.

ISSB Standards

Adozione dei primi standard volontari IFRS S1 e IFRS S2

Implementation guidance

Linee guida per l'implementazione della doppia rilevanza e della "value chain" - catena del valore

EFRAG sta lavorando sui commenti ricevuti in fase di consultazione pubblica.

Altri set degli ESRS:

- ESRS semplificati per PMI quotate
 - ESRS semplificati per PMI non quotate
- Terminata la fase di consultazione

In fase di predisposizione.

- ESRS semplificati per enti in Paesi terzi
- ESRS Settoriali

Tassonomia Europea

Applicazione di tutti gli obblighi di rendicontazione previsti dalla Tassonomia Europea per i sei obiettivi ambientali a tutte le imprese soggette alla CSRD. In futuro, è prevista una legislazione anche per gli obiettivi sociali e di governance.

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)

Adozione da parte della Commissione Europea e recepimento dagli Stati Membri con effetto a partire dal 2027 per imprese con più di €/000 1.500 di fatturato e 5.000 dipendenti e dal 2028 per le imprese con più di 3.000 dipendenti e fatturato superiore €/000 900



LE TEMPISTICHE DI APPLICAZIONE

2023 - 2024

Recepimento degli Stati Membri dell'UE.

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 10 settembre 2024....

Rimaniamo in attesa...



2024

Applicazione delle disposizioni per i soggetti obbligati alla rendicontazione non-finanziaria.

Reporting nel 2025 sul 2024



2025

Applicazione delle disposizioni per i soggetti di grandi dimensioni che ad oggi non redigono una DNF.

Reporting nel 2026 sul 2025

2026

Applicazione delle disposizioni per le PMI quotate, per le istituzioni creditizie piccole e non-complesse e le imprese assicurative "captive"
Reporting nel 2027 sul 2026



2028

Applicazione delle disposizioni per le filiali di imprese extra-UE che ricadono nell'ambito della CSRD.

Reporting nel 2029 sul 2028

CHI È SOGGETTO ALLA CSRD?

L'UE stima più di 40.000 imprese, ovvero:

- Le PIE (*“Public Interest Entities”*), ovvero le Piccole/Medie/Grandi società “quoted”
- Le GRANDI IMPRESE ***
- Le società di «Paesi non UE»

Società che superano **2 parametri su 3** tra i seguenti:

- ❖ €/MIO 50 fatturato
- ❖ €/MIO 25 attivo di Stato Patrimoniale
- ❖ 250 dipendenti

DALLA «DNF» DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA (NFRD)

Circa 11.700 aziende (EIP) >500 dipendenti Essenzialmente società quotate, banche, assicurazioni, etc.	2018: Primo Report su dati 2017	1) Ambientali; 2) sociali e sui dipendenti; 3) rispetto dei diritti umani; 4) corruzione attiva e passiva. Divulgazioni generali (modello di business, DD, etc)	Su base volontaria sulla base di quanto stabilito dai singoli stati UE	Online reporting/ PDF format	Nella relazione sulla gestione, oppure in un documento separato, denominato « <i>Non Financial Statement</i> » (DNF)	Volontari basati su « <i>guidance</i> » internazionali, europee o nazionali	Es. accenni alla materialità nelle « <i>guidance</i> » della NFRD («soft law»)
---	--	---	--	---------------------------------	--	---	--

CHI	QUANDO	COSA	ASSURANCE	REPORTING	COLLOCAZIONE	STANDARD	KEY POINTS
<p>Più di 40.000 imprese incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> Le PIE (Public Interest Entities) Piccole/Medie/Grandi Le grandi imprese* Le società di »Paesi non UE» <p>* = 2 parametri su 3 €000 50 fatturato; €000 25 attivo SP; 250 dipendenti</p>	<p>2025: primo report sul 2024 per chi ha fatto la DNF</p> <p>2026: primo report per le grandi imprese sul 2025</p> <p>2027: primo report per le PMI che sono PIE (con opzione "opt out" al 2029)</p> <p>2029: primo report per le "third-country companies"</p>	<p>Quanto previsto dai 12 principi degli ESRS</p>	<p>Da una «limited assurance» del report verso una possibile «<i>reasonable assurance</i>» a partire dal 1 ottobre 2028</p>	<p>European Single Electronic Format (ESEF), based on online XBRL</p>	<p>Specifica sezione della «relazione sulla gestione»</p>	<p>Obbligatori («<i>mandatory</i>») basati su standard europei definiti ad hoc gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) inclusi «agnostic» e «sector specific standard</p>	<p>Accountability (Hard law, tutto nella Direttiva)</p> <p>Doppia Materialità</p> <p>Catena del Valore</p>

ALLA CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive -

LA STRUTTURA DEGLI ESRS

Tra gli elementi di novità della **CSRD**, vi è l'obbligo di adottare gli **European Sustainability Reporting Standards (ESRS)**, nella redazione della relazione sulla gestione. Essa prevede 3 livelli e 4 aree di rendicontazione.

I 3 livelli di rendicontazione sono:

1 Principi intersettoriali «agnostici» 

Obbligatorie per tutte le aziende, di cui 2 «*cross cutting*» e 10 «*topical*» standard sulle tematiche ESG.

2 Principi settoriali «specifici»

Obbligatorie per le aziende di certi settori

In corso di definizione

3 Informazioni specifiche aziendali

Informazioni aggiuntive che riflettano la strategia aziendale in essere, la «*vision*» perseguita, e articolate secondo logiche di materialità e proporzionalità.

Le 4 aree di rendicontazione sono:



E i 3 argomenti ESG:



LA STRUTTURA DEGLI ESRS

È stata adattata a quanto previsto dal TCFD («Task force on Climate-related Financial Disclosure»)

ESRS 1 – Prescrizioni generali

ESRS 2 – Informazioni generali

Principi tematici

1) GOVERNANCE (GOV)

2) STRATEGIA (SBM)

3) GESTIONE IMPATTI
 RISCHI E OPPORTUNITÀ
 (IRO)

4) METRICHE ED
 OBIETTIVI (MT)

GOVERNANCE DELL'IMPRESA NEL PERSEGUIMENTO DELLA CREAZIONE DI VALORE SOSTENIBILE (BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE).

STRATEGIA E «BUSINESS MODEL» AZIENDALE

IMPATTI, RISCHI ED OPPORTUNITÀ (IROs) DI SOSTENIBILITÀ RILEVANTI (PROCESSO DI ANALISI DELLA «DOPPIA RILEVANZA» o MATERIALITÀ)

POLITICHE

PIANI DI AZIONE E ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

OBIETTIVI

RISULTATI RAGGIUNTI

ANALISI DELLO SCOSTAMENTO RISPETTO AI TARGET E ADOZIONE DI ADEGUATE AZIONI DI RECUPERO E DI MIGLIORAMENTO

IL PRIMO SET DI STANDARD ESRS

12 ESRS (principi intersettoriali «AGNOSTICI»)

PRINCIPI TRASVERSALI

ESRS 1 Prescrizioni generali

ESRS 2 Informazioni generali

Gli ESRS 1 («Prescrizioni generali») e ESRS 2 («Informazioni generali/Tematiche») SONO OBBLIGATORI

AMBIENTE



SOCIALE



GOVERNANCE

ESRS G1 Condotta delle imprese

La CSRD fa quindi parte di un pacchetto di misure per facilitare i **flussi di capitali verso attività sostenibili**.



La **Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)** (2022/2464/EU) è entrata in vigore il **5 gennaio 2023** ed è stata recepita in Italia con il **D. Lgs. 125/2024**, entrato in vigore il **25 settembre 2024**.

Il testo della Direttiva **amplia** e **rafforza** le regole sulle informazioni ESG che le società devono comunicare, ampliando il numero di società obbligate a farlo.

Il testo **aggiorna** e **integra** la **Non-Financial Reporting Directive (Direttiva 2014/95/EU, "NFRD")** con l'obiettivo di aumentare la **quantità**, **qualità** e **comparabilità** delle informazioni sulla sostenibilità divulgate dalle imprese.



Le società DEVONO redigere il Bilancio secondo gli European Sustainability Reporting Standards (**ESRS**) redatti dall'European Financial Reporting Advisory Group (**EFRAG**).



Prevede la **digitalizzazione («TAGGING»)** delle informazioni sulla sostenibilità. Da **pubblicare in formato elettronico XHTML** per essere caricate nell'European Single Access Point (ESAP).



È **OBBLIGATORIA** l'**ASSURANCE** delle informazioni di sostenibilità rendicontate.



Le informazioni DEVONO essere contenute all'interno della **RELAZIONE SULLA GESTIONE** e rese pubbliche con il bilancio di esercizio e/o consolidato.

DA DOVE SIAMO PARTITI NELL'AMBITO DELLA «REVISIONE» DI SOSTENIBILITÀ?

SIAMO PARTITI DALLA **DNF** OVVERO DALLA DIRETTIVA NFRD – «NON FINANCIAL REPORTING DIRECTIVE» (2014/95/UE) RECEPITA IN ITALIA DAL D. LGS. 254/2016 , DISCIPLINATA POI DAL REGOLAMENTO CONSOB DEL 18 GENNAIO 2018 E DAL DOCUMENTO DI RICERCA (DDR) NR. 254 DI ASSIREVI DA RITENERSI ORMAI SUPERATO

IL RUOLO DEL "REVISORE" SECONDO IL D. LGS 254/16

RILASCIATA UN' **ATTESTAZIONE** DI **CONFORMITÀ** AI PRINCIPI, ALLE METODOLOGIE E ALLE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE FORNITE. INOLTRE, PER LE SOCIETÀ CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 254/16, IL REVISORE ATTESTA CHE LE STESSE INFORMAZIONI SONO CONFORMI AI REQUISITI DEL DECRETO LEGISLATIVO.

Revisione legale e volontaria



ART. 3 COMMA 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 254/2016



SOCIETÀ CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D. LGS. 254/2016



REVISIONE VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 254/2016



SOCIETÀ CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE, MA CHE REDIGONO VOLONTARIAMENTE UNA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 254/2016



REVISIONE VOLONTARIA



SOCIETÀ CHE RILASCIANO ALTRE DICHIARAZIONI VOLONTARIE DI CARATTERE NON FINANZIARIO

IL REVISORE DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ – RELAZIONE DI ATTESTAZIONE

...rilascia le proprie conclusioni circa la **CONFORMITÀ** della suddetta rendicontazione alle norme del presente decreto che ne disciplinano i criteri di redazione, la **CONFORMITÀ** all'obbligo di **marcatura della rendicontazione** di sostenibilità di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, nonché circa la **CONFORMITÀ** all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo **8 del regolamento (UE) 2020/852** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.



ABILITAZIONE



D. LGS. 39 DEL 27-01-2010



INCARICO



PUÒ ESSERE IL MEDESIMO SOGGETTO CHE EFFETTUA LA REVISIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E/O CONSOLIDATO



CONFORMITÀ



SICUREZZA LIMITATA O «LIMITED ASSURANCE» CHE POTRÀ DIVENTARE «RAGIONEVOLE» SE LA COMMISSIONE ADOTTERÀ DEGLI APPOSITI PRINCIPI DI ASSURANCE

IL REVISORE DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ – ABILITAZIONE

IL REVISORE DELLA SOSTENIBILITÀ È UN REVISORE LEGALE **CON UNA SPECIFICA ABILITAZIONE** DEFINITA DAL D. LGS 39/2010.

È SPECULARE A QUELLO DELLA REVISIONE LEGALE, CON ALCUNE PARTICOLARITÀ.

VENGONO AMPLIATE LE MATERIE INTRODUCENDO IL CONTROLLO DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ



DEFINIZIONI
(ART. 1)

“INCARICO DI **ATTESTAZIONE** DELLA **CONFORMITÀ** DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ”



TIROCINIO
E ESAME
(ART. 3 e 4)

E' PREVISTO UN **TIROCINIO DI ALMENO 8 MESI**, CONGIUNTO O DISGIUNTO DA QUELLO TRIENNALE PER LA REVISIONE LEGALE E CI SONO DELLE MATERIE SPECIFICHE D'ESAME.



FORMAZIONE
CONTINUA E
INDIPENDENZA

ACQUISIRE ALMENO **25 CREDITI FORMATIVI** OGNI ANNO, DI CUI ALMENO **10 CARATTERIZZANTI LA REVISIONE LEGALE** ED ALMENO **10 CARATTERIZZANTI LA SOSTENIBILITÀ**
INDIPENDENZA - APPLICABILITÀ ANCHE ALLA ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE. RINVIO AI PRINCIPI DI ETICA E INDIPENDENZA ELABORATI DA ORDINI E ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE

IL REVISORE DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ – ABILITAZIONE

ART. 18, CO. 4 E 5 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I REVISORI LEGALI

I REVISORI LEGALI GIÀ ISCRITTI AL REGISTRO, ENTRO LA DATA DELL'1/1/2026, SONO CONSIDERATI ABILITATI SE HANNO MATURATO ALMENO 5 CREDITI FORMATIVI ANNUALI NELLE MATERIE CARATTERIZZANTI LA RENDICONTAZIONE E L'ATTESTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ.

PRESENTANO UNA DOMANDA DI ABILITAZIONE SECONDO QUANTO STABILITO DAL MEF CHE DEVE PROVVEDERE ENTRO 150 GG ALL'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEI REVISORI

IL MEF CON CIRCOLARE 37 DEL 12/11/2024 SI PRECISA CHE:

- ✓ I CREDITI FORMATIVI ACQUISITI, ANCHE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS 125/2024 NEGLI ARGOMENTI PERTINENTI LA SOSTENIBILITÀ, CONTRADDISTINTI DALLA LETTERA D, SONO CONSIDERATI CARATTERIZZANTI PER L'ANNO 2024 AI FINI DELLA ABILITAZIONE
- ✓ NON SARANNO INVECE RICONOSCIUTI CREDITI FORMATIVI ANTE 1/1/2024

Collocazione

Inclusione delle informazioni/questioni di sostenibilità **nella Relazione sulla gestione**, escludendo quindi la possibilità per gli Stati Membri di consentire la pubblicazione delle informazioni in una relazione separata.

Contenuti

Maggior focalizzazione delle informative su strategia, obiettivi e target di sostenibilità, valutazioni di impatto e descrizione dei rischi ESG rilevanti e della relativa governance.

Tassonomia Europea

La Direttiva prevede che vengano fornite le informazioni sulla Tassonomia UE stabilite dal Regolamento Europeo 852/2020.

Digital tagging

Richiesta alle aziende il *digital tagging* delle informazioni riportate, estendendo di fatto l'utilizzo del formato ESEF al contesto ESG.

Due Diligence Directive...



Ambito di applicazione

- imprese di grandi dimensioni;
- PMI emittenti, enti creditizi piccoli e non complessi e assicurazioni captive.

Doppia rilevanza

Integrazione di una doppia prospettiva di rilevanza:

- Inside-out: (rilevanza dell'impatto): impatti generati dall'impresa su ambiente e società;
- Outside-in: (rilevanza finanziaria): influenza dei fattori esterni su sviluppo e performance dell'impresa.

Standard di rendicontazione

Introduzione di uno standard di rendicontazione unico obbligatorio a livello comunitario, il cui sviluppo tecnico è stato demandato all'EFRAG.

Assurance

La Direttiva estende a tutti i report di sostenibilità che saranno redatti in base alle proprie norme, l'obbligo di essere assoggettati alla "limited assurance", che si prevede diventi "reasonable assurance" dal 2028.

ESEMPI DI RELAZIONI REASONABLE VS. LIMITED

Nell'ambito della “**reasonable assurance**”, la conclusione del professionista è espressa in termini «positivi» ovvero qualcosa del tipo:

REASONABLE

“A mio (nostro) giudizio, la società ABC ha rispettato, in tutti i suoi aspetti significativi, le disposizioni della legge nr. XY del xx/xx/20xx”

Nel caso invece di conclusione espressa con riferimento alle informazioni sull'oggetto e ai criteri applicabili, tipico esempio di un bilancio d'esercizio, la formulazione sarà del tipo: *“A mio/nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della ABC, rappresenta correttamente, in tutti i suoi aspetti significativi, la situazione patrimoniale, finanziaria e economica della società al xx/xx/20xx, in conformità a quanto previsto dal quadro normativo XYZ*

Nell'ambito della “**limited assurance**”, la conclusione del professionista è espressa in termini «negativi» ovvero qualcosa del tipo:

LIMITED

Sulla base delle procedure svolte e delle evidenze acquisite, non sono pervenuti alla mia/nostra attenzione elementi e/o circostanze che facciano ritenere che la società non abbia rispettato, in tutti gli aspetti significativi, le disposizioni ...

ALCUNE CONSIDERAZIONI SU «LIMITED» E «REASONABLE» ASSURANCE

- ❑ IL LIVELLO DI ASSURANCE, OTTENUTO IN UN INCARICO “LIMITATO”, È INFERIORE A QUELLO OTTENUTO IN UN INCARICO “RAGIONEVOLE”;
- ❑ LA NATURA E LA TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA, IVI INCLUSE L’ESTENSIONE, LA PROFONDITÀ E LA NUMEROSITÀ DELLE VERIFICHE PROCEDURALI SARANNO PROBABILMENTE MENO ESTESE NELLA “LIMITED” RISPETTO ALLA “REASONABLE”;
- ❑ NEL CASO DI INCARICO DI ASSURANCE LIMITATA, LE CONSIDERAZIONI/ATTIVITÀ IN MERITO AL RISCHIO DI CONTROLLO, DOVREBBERO ESSERE SOLITAMENTE MENO RILEVANTI, RISPETTO A QUANTO SI VERIFICA IN UN CASO DI ASSURANCE RAGIONEVOLE. CIÒ IN QUANTO, NEL CASO DI ASSURANCE LIMITATA, IL PROFESSIONISTA DOVREBBE TENDENZIALMENTE IMPIEGARE MINORI ATTIVITÀ DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E UTILIZZARE MODALITÀ DIVERSE DI OTTENIMENTO DI EVIDENZA, QUALI PER ESEMPIO MAGGIORI TEST DI COERENZA E/O DI ANALISI COMPARATIVA;
- ❑ IN UN INCARICO DI ASSURANCE RAGIONEVOLE, LA CONCLUSIONE DEL PROFESSIONISTA SARÀ IN FORMA “POSITIVA”, MENTRE IN UN INCARICO DI ASSURANCE LIMITATA, SARÀ DI TIPO «NEGATIVO».

LO STATO ATTUALE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI «ASSURANCE» DEI REPORT DI SOSTENIBILITÀ: L'ISAE 3000 REVISED

**ISAE3000 REVISED
(«INTERNATIONAL
STANDARD ON
ASSURANCE
ENGAGEMENT»)**

L'ISAE3000 REVISED, DENOMINATO “**INCARICHI DI ASSURANCE DIVERSI DALLE REVISIONI CONTABILI COMPLETE O DALLE REVISIONI CONTABILI LIMITATE DELL'INFORMATIVA FINANZIARIE STORICA**” DELL'INTERNATIONAL AUDITING AND ASSURANCE STANDARDS BOARD (“IAASB”) PUBBLICATO DALL'INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS (“IFAC”) ED IN VIGORE PER LE RELAZIONI EMESSE A FAR DATA DAL 15 DICEMBRE 2015

- ✓ È DATATO, IN QUANTO RISALE AL 2015...
- ✓ NON è «ESG SPECIFIC»INCARICHI DIVERSI DA....
- ✓ HA UNA MATRICE PREVALENTEMENTE «CONTABILE»...

GLI ELEMENTI CHE COSTITUISCONO UN'ATTIVITÀ DI ASSURANCE ENGAGEMENT

RAPPORTO TRILATERALE «THREE PARTY RELATIONSHIP»

OGGETTO APPROPRIATO («UNDERLYING SUBJECT MATTER»)

IDONEI CRITERI («SUITABLE CRITERIA»)

EVIDENZE SUFFICIENTI ED APPROPRIATE («SUFFICIENT APPROPRIATE EVIDENCE»)

RELAZIONE DI ASSURANCE («ASSURANCE REPORT»)

- **Soggetto terzo ed indipendente («l'assurer»/ professionista)**
- **Parte responsabile**
- **Parte utilizzatrice**

- **Oggetto chiaramente identificato e/o identificabile**
- **Misurabile e/o valutabile**

- **Pertinenza, completezza, attendibilità, neutralità e la comprensibilità.**
- **L'idoneità dei criteri è funzione del contesto di riferimento**


- **Scetticismo professionale**
- **Quantità e qualità dell'evidenza raccolta**

- **Forma scritta, reasonable assurance, e/o limited assurance**
- **Long form/short form**


QUALCHE SPUNTO FINALE:

- LA CSRD PREVEDE CHE LA COMMISSIONE ADDOTTI ENTRO IL **1 OTTOBRE 2026** STANDARD DI ASSURANCE IN FORMA *LIMITED* E ENTRO IL 1 OTTOBRE 2028 STANDARD DI ASSURANCE IN FORMA *REASONABLE*.
- FINTANTOCHÉ LA COMMISSIONE NON ABBAIA ADOTTATO I PROPRI STANDARD DI ASSURANCE, GLI STATI MEMBRI POSSONO APPLICARE PRINCIPI, PROCEDURE O REQUISITI NAZIONALI CHE STIAMO ATTENDENDO
- LO STANDARD AD OGGI IN USO PER GLI INCARICHI DI ASSURANCE RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI NON FINANZIARIE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 254/2016 È LO STANDARD INTERNAZIONALE ISAE 3000R.
- A LIVELLO INTERNAZIONALE LO IAASB HA COMPLETATO I LAVORI DEDICATI ALLO STANDARD INTERNATIONAL STANDARD ON SUSTAINABILITY ASSURANCE **(ISSA) 5000 «GENERAL REQUIREMENTS FOR SUSTAINABILITY ASSURANCE ENGAGEMENTS»**, PUBBLICANDO IL 12 NOVEMBRE 2024 IL DOCUMENTO FINALE CHE PERÒ ENTRERÀ IN VIGORE NEL 2026 E DOVRÀ ESSERE ADOTTATO DALL'UE
- INSOMMA **UN QUADRO IN FORTE MOVIMENTO CON TANTI ASPETTI DA DEFINIRE...**

L'ISSA 5000 DALLO IAASB



IL NUOVO STANDARD PER L'ASSURANCE DELLE TEMATICHE ESG APPROVATO IL 12 NOVEMBRE 2024 DALLO IAASB...



FINE



GRAZIE PER L'ATTENZIONE